CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)

DEL 501 / 2021 **14/06/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GIUGNO 2021

(proposta dalla G.C. 01 giugno 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - GIUSTA Marco Alessandro - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CURATELLA Cataldo - MENSIO Federico

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI E REALIZZAZIONE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DI TIPO M-SAM3 IN VIA SOSPELLO 21. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA. EX ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2001 E ARTICOLO 5, COMMI 9-14, D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2011. DINIEGO DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto, all'articolo 5, commi da 9 a 14, nuove norme per le costruzioni private al fine di "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...", demandando alle Regioni di approvare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e, sino all’approvazione della specifica legge regionale, la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.
Entro i citati termini previsti ai commi 9 e 14, la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione delle azioni e recepimento delle disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni interpretative e applicative.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga, previsti dal decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011.
Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, agli interventi edilizi privati rientranti nelle finalità del "Decreto Sviluppo" si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso; tale articolo prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.
Previa deliberazione del Consiglio Comunale, sono pertanto assentibili in deroga al P.R.G. gli interventi edilizi su costruzioni private finalizzati a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere e agevolare riqualificazione di aree urbane degradate, fermo restando "... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 all'articolo 1, comma 271, ha disposto che le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato Decreto-Legge n. 70 del 2011.
Le deroghe alle norme di attuazione del P.R.G. e agli strumenti urbanistici esecutivi, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono riguardare, la densità edilizia, l'altezza della costruzione e la distanza tra i fabbricati, nonché il mutamento della destinazione d'uso, "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".
Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.
Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.
Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.
Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".
Si ritiene quindi che per gli interventi da attuarsi ai sensi del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G.

relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.
Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.
La proprietà ha presentato istanza, registrata in data 30 aprile 2020 al protocollo edilizio dell'Area Edilizia con n. 2020/15/7271, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga, per i parametri della densità edilizia e destinazione d'uso, ai sensi del Decreto – Legge n. 70/2011, convertito in Legge 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 proponendo la demolizione del complesso edilizio esistente a destinazione produttiva e la successiva realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale, di tipologia M-SAM3, di metri quadrati 1.922,00 di S.L.P. e metri quadrati 1.030,00 di superficie di vendita (S.V.) .
La costruzione si sviluppa ad un unico piano fuori terra dove saranno collocati il negozio, i magazzini, gli spazi di lavorazione accessori all'attività commerciale e i locali spogliatoio per il personale. Lo spazio per il carico/scarico merci è previsto nella parte dell'edificio posto a est. La copertura è prevista piana e destinata ad ospitare parte della componente tecnologica, gli impianti fotovoltaici e verde pensile.
L'area oggetto dell’intervento proposto, facente parte della Circoscrizione Amministrativa 5 – Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette - è collocata all'interno dell'isolato delimitato da via Cardinal Massaia, corso Grosseto, via Brusnengo e via Sospello nel quartiere Madonna di Campagna.
Il contesto urbano circostante è contraddistinto dalla coesistenza di insediamenti residenziali e attività produttive. Anche l’isolato interessato dalla proposta progettuale esprime questa eterogeneità di morfologie edilizie e funzioni. I fabbricati residenziali dell’area circostante, spesso rappresentati da edifici puntuali con altezza media a 6/7 piani fuori terra, sono contornati da costruzioni dalla tipica tipologia costruttiva che contraddistingue i fabbricati produttivi/artigianali.
Il complesso edilizio oggi esistente, costituito da fabbricati e tettoie, e di cui se ne prevede la demolizione per l'attuazione dell’intervento proposto, è attualmente utilizzato dalla TEMI

Eurosarda, un’azienda di trasporto merci che ha presentato l’istanza con l’impegno a spostarsi e quindi dismettere i locali per ricollocarsi altrove in una sede più idonea.
Il lotto interessato ha una superficie di circa metri quadrati 5.024,00, identificato al N.C.E.U. al foglio 1077, Particella 81, Subalterni 1-4, e gli attuali edifici, di cui con la presente proposta ne è prevista la completa demolizione, sviluppano metri quadrati 3.218,00 di superficie lorda di pavimento (S.L.P.).
L'intervento è previsto in area destinata dal vigente P.R.G.C., come Area da Trasformare per Servizi – A.T.S. - Ambito 5a "Massaia 2", normata dagli articoli 7 e 20 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C., ai sensi dei quali gli interventi ammessi devono essere attuati attraverso strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede ne prescrivano la trasformazione unitaria, come nel caso di specie in cui è prevista la trasformazione unitaria con l’adiacente Zona Urbana di Trasformazione – Z.U.T. – Ambito 5.7 “ Massaia”.
In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Aree da Trasformare per Servizi – A.T.S..- su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, nonché l’ampliamento non oltre la misura del 20% della SLP esistente solo per adeguamenti funzionali alle attività in atto, senza cambio di destinazione d'uso. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G..
L'intervento in progetto, tuttavia, prevede l'insediamento di un'attività commerciale che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009).
L’insediamento commerciale previsto risulta compatibile con la normativa vigente in materia di commercio in quanto ricadente in Addensamento Commerciale “Grosseto – Vittoria”, AD 37 di tipologia A2 .
Il fabbisogno di aree per servizi relativi all'intervento in argomento, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i., ammonta metri quadrati 1.537,6 interamente assolte dalle aree a verde attrezzato e dal parcheggio da assoggettare all'uso pubblico.
La proposta progettuale prevede anche il progetto delle opere di Urbanizzazione da realizzarsi interamente a cura e spese del proponente, in parte su sedime pubblico e riguardano la risistemazione della viabilità su via Sospello, sul tratto prospettante l’area d’intervento, e la realizzazione di due aree cani nell’adiacente area verde oggi in stato di carente manutenzione e in parte su area privata da assoggettare all’uso pubblico consistenti nell’attrezzaggio dell’area a parcheggio prospettante il fabbricato di nuova edificazione e nella realizzazione di aree verdi.
La realizzabilità tecnica delle opere di urbanizzazione è stata esaminata favorevolmente dalla competente Unità Operativa Urbanizzazioni, come da parere del 24 novembre 2020, protocollo n. 17775.
L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 12 novembre 2020, ha espresso parere favorevole, in merito all'intervento in deroga al P.R.G..
L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici, in relazione al profilo puramente edilizio di rispetto delle normative vigenti.
Per quanto attiene all’applicabilità dello strumento del permesso in deroga di cui al Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, occorre considerare che, come sopra evidenziato il vigente P.R.G. prevede la trasformazione unitaria con il limitrofo ambito della Z.U.T 5.7 “Massaia”.
Il P.R.G. prevede ancora che, in caso di trasformazione con concessione convenzionata, nel nuovo disegno urbano, deve essere coinvolta anche la prospiciente A.T.S. 5.d “ Madonna di Campagna ovest”, mediante la realizzazione di una piazza porticata che si sviluppi, con disegno unitario, simmetricamente alla via Sospello. E’ previsto, inoltre, che il fronte dell’edificato sulla futura

piazza, si sviluppi perpendicolarmente a via Brusnengo, a partire da un punto lungo via Cardinal Massaia arretrato di 10 metri rispetto allo spigolo dell'edificio attuale fra la suddetta via e via Sospello. La scheda attuativa di P.R.G. prevede, infine, gli allineamenti lungo via Cardinal Massaia, via Brusnengo e lungo la nuova piazza a sud sul filo esterno dell'area di concentrazione dell'edificato.
Il disegno urbano complessivo, avrebbe pertanto una forte caratterizzazione, con un significativo ridisegno dell'intera zona urbana, anche tramite la creazione della una nuova piazza porticata.
L'amministrazione, pur registrando che a tutt'oggi le trasformazioni così previste dal P.R.G. non hanno avuto una concretizzazione, ritiene opportuno confermare, attualmente, tale previsione di disegno urbano in attesa che la revisione completa del P.R.G., in corso di predisposizione, possa valutare complessivamente la situazione di tale porzione di territorio cittadino ed eventualmente proporre aggiornamenti alle previsioni urbanistiche, sempre nell'ottica di pianificare una sostanziale e omogenea trasformazione complessiva della zona.
Il permesso in deroga richiesto, pertanto, andrebbe a pregiudicare il disegno urbano perseguito dal P.R.G. senza garantire un'adeguata e ordinata trasformazione complessiva delle rimanenti porzioni di ambito 5.a "Massaia 2" e delle connessioni con gli ambiti 5.7 "Massaia" e 5.d "Madonna di Campagna ovest".
In aggiunta si segnala che, nonostante nell'istanza presentata fosse precisato che la proprietà dell'azienda di trasporti fosse intenzionata a ricollocarsi in sede più idonea e meglio collegata alle grandi vie di comunicazione, e quindi dismettere l'immobile, alla data odierna l'azienda risulta in piena attività, come da sopralluogo effettuato dall'ufficio in data 14 maggio 2021, venendo di conseguenza meno il presupposto previsto dalla legge che prevede che gli interventi possano avvenire su "edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare".
Il presente provvedimento, pertanto, non approva la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto – Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione dell'intervento, per i parametri della "densità edilizia" e "destinazione d'uso".
Si dà atto, infine, che con nota del 3 novembre 2020 il soggetto proponente ha presentato diffida a concludere il procedimento e che, successivamente, in data 15 aprile 2021 il medesimo soggetto ha presentato ricorso al T.A.R. Piemonte avverso il silenzio inadempimento da parte della Civica Amministrazione all'istanza presentata in data 30 aprile 2020 (protocollo n. 2020-15-7271).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009)

di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga del 13 novembre 2020 pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/bandi ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1. di prendere atto che l'istruttoria ha verificato la fattibilità tecnica ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. di riconoscere che il progetto in oggetto presentato dalla proprietà in data 30 aprile 2020 al protocollo edilizio dell'Area Edilizia con n. 2020/15/7271, nell'area sita in via Sospello n. 21, di cui si allegano gli elaborati più significativi (allegati da 1-15), volto ad ottenere permesso di costruire in deroga al vigente P.R.G., per le ragioni precisate in premessa non riveste interesse pubblico riconducibile alle finalità del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";
3. di non approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione dell'intervento per i parametri della "densità edilizia" e "destinazione d'uso", rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.;
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà conseguentemente denegato il Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato n. 2 alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (allegato 16, VIE) e che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mauro Cortese

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22
VOTANTI 21

ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14 - allegato 15 - allegato 16.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-501-2021-All_1-TAV_1__.pdf
2. DEL-501-2021-All_2-TAV_2_.pdf
3. DEL-501-2021-All_3-TAV_3_.pdf
4. DEL-501-2021-All_4-TAVV_4-5-6-8-9.pdf
5. DEL-501-2021-All_5-TAV__7a.pdf
6. DEL-501-2021-All_6-TAV_7b.pdf
7. DEL-501-2021-All_7-TAV_10.pdf
8. DEL-501-2021-All_8-TAV_11_.pdf
9. DEL-501-2021-All_9-TAVV_12-13-14.pdf
10. DEL-501-2021-All_10-Album_Sospello.pdf
11. DEL-501-2021-All_11-Relazione_fotografica_30_aprile_2020.pdf
12. DEL-501-2021-All_12-Opere_OOUU_04052020.pdf
13. DEL-501-2021-All_13-Opere_a_verde_OOUU_04052020.pdf
14. DEL-501-2021-All_14-Relazione_tecnica_OOUU_04052020.pdf
15. DEL-501-2021-All_15-TAV_5.4_OOUU_04052020.pdf
16. DEL-501-2021-All_16-All_n._2_a_circolare_16298.all.n._1_via_sospello.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento